

A.G.C. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - Deliberazione n. 1472 del 18 settembre 2009 – Deliberazione n. 4891 del 12 ottobre 2001 trattamento economico annuo dei Direttori Generali di Aziende Sanitarie. Modifiche ed integrazioni.

PREMESSO

che il D.P.C.M. n. 319 del 31.5.2001, all'art. 1 comma 5, ha determinato il trattamento annuo omni-comprendivo spettante ai Direttori Generali di Aziende Sanitarie in misura non superiore a trecento milioni delle vecchie lire (pari a Euro 154.937,07);

che con deliberazione n. 4891 del 12 ottobre 2001 sono stati approvati i criteri di determinazione delle fasce retributive dei Direttori Generali delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. e i quadri di collocazione nelle singole fasce anche sulla scorta dei parametri individuati dall'art. 1, comma 5, del predetto D.P.C.M.;

che il quadro di collocazione nelle singole fasce per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali è stato determinato sulla base di criteri di calcolo che tenessero conto dell'incidenza percentuale delle variabili individuate (volume delle entrate di parte corrente, numero di assistiti e posti letto, numero dei dipendenti, popolazione);

che per i Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere il quadro di collocazione nelle singole fasce è stato determinato sulla base di criteri di calcolo che tenessero conto degli indici di percentuale rapportati al numero della popolazione insistente nell'ambito territoriale delle maggiori Aziende Sanitarie Locali dell'epoca previste dalla L.R. n. 32 del 1994;

che con Deliberazione n. 460 del 20 marzo 2007 la Giunta Regionale ha approvato il Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004;

che con Legge Regionale n. 16 del 28 novembre 2008 il Legislatore ha previsto misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo;

che, in particolare, gli artt. 2 e 3, nell'innovare la L.R. 3 novembre 1994 n. 32, hanno rispettivamente disciplinato la razionalizzazione degli ambiti territoriali e distrettuali delle Aziende Sanitarie Locali;

che L'art. 2, comma 1, lettera a) della Legge in oggetto, ha previsto che un processo di riorganizzazione degli ambiti aziendali sulla base delle caratteristiche geo-morfologiche del territorio prevedendo un' Azienda per provincia;

che, pertanto, le nuove Aziende Sanitarie Locali sono state così individuate dalla norma regionale:

NUOVE ASL	ACCORPAMENTI (VECCHIE ASL)
Azienda Sanitaria Locale AVELLINO	ASL AV 1+ ASL AV 2
Azienda Sanitaria Locale BENEVENTO	ASL BENEVENTO
Azienda Sanitaria Locale CASERTA	ASL CE 1 + ASL CE 2
Azienda Sanitaria Locale NAPOLI 1	ASL NA 1
Azienda Sanitaria Locale NAPOLI 2	ASL NA 2 + ASL NA 3

Azienda Sanitaria Locale NAPOLI 3	ASL NA 4 + ASL NA 5
Azienda Sanitaria Locale SALERNO	ASL SA 1+ ASL SA 2+ ASL SA 3

che con deliberazione di Giunta Regionale n. 505 del 20.03.2009 - sottoposta all'esame preventivo della V Commissione Consiliare che nella seduta del 16.03.2009 ha espresso ai sensi dell'art. 2 della medesima legge il parere di competenza - sono stati definiti gli ambiti territoriali delle nuove Aziende Sanitarie Locali e sono state indicate la denominazione e la sede legale definitiva delle costituenti Aziende Sanitarie Locali e la popolazione residente di ciascun nuovo ambito aziendale;

che con deliberazione di Giunta Regionale n. 504 del 20.03.2009 sono stati definiti gli ambiti distrettuali delle nuove Aziende Sanitarie;

CONSIDERATO

che le mutate dimensioni e complessità delle Aziende Sanitarie Locali hanno comportato significative modificazioni in termini di indice di percentuale delle variabili individuate come parametri di riferimento per la determinazione dei quadri di collocazione nelle singole fasce per l'attribuzione del trattamento economico spettante ai Direttori Generali;

che, di conseguenza, il nuovo assetto territoriale ha comportato rilevanti modificazioni anche degli indici di percentuale delle variabili individuate come parametri di riferimento per la determinazione delle singole fasce di attribuzione del trattamento economico per i Direttori Generali di Aziende Ospedaliere, per i quali occorre, inoltre, considerare quali ulteriori criteri la specificità delle singole Aziende e dei livelli delle prestazioni assistenziali erogate;

che, per quanto esposto, si rende necessaria una rideterminazione dei parametri di riferimento individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 4891 del 12 Ottobre 2001, tenuto conto delle intervenute modifiche nell'assetto territoriale e nell'organizzazione funzionale delle Aziende Sanitarie, utili per il calcolo degli indici di percentuale variabili per la individuazione dei quadri di collocazione delle singole fasce;

che una compiuta ed aggiornata analisi dei parametri di riferimento presuppone la definizione dei processi di riorganizzazione tuttora in corso;

il lungo lasso di tempo trascorso dall'emanazione della disciplina di cui alla citata DGRC n. 4891 del 12.10.2001;

RITENUTO

pertanto, necessario e congruo procedere ad un adeguamento del trattamento economico spettante ai Direttori Generali di Aziende Sanitarie, di A.O.U. ed IRCSS, garantendo una sostanziale parità di posizioni in ragione dell'omogeneità funzionale ed organizzativa, nelle more di una successiva rideterminazione dei parametri di riferimento per il calcolo degli indici di percentuale delle variabili di incidenza;

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati:

- di **ADEGUARE**, salvo successivo conguaglio, nelle more della rideterminazione dei parametri di riferimento in fase di individuazione delle nuove fasce retributive, il trattamento economico annuo spettante a tutti i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie della Regione Campania, delle A.O.U. ed

IRCSS, nella misura già prevista dal D.P.C.M. del 31/05/2001, n. 319, art. 1 lettera C) e dall'art. 61, comma 14, L. n. 133/2008;

- di **RICONOSCERE** ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, delle A.O.U. ed IRCSS, in caso di positiva verifica dei risultati di gestione ottenuti e del conseguimento degli obiettivi fissati dalla Regione, la maggiore quota stabilita proporzionalmente al risultato ottenuto e fino al 20% del trattamento economico, così come previsto dal medesimo DPCM del 31/05/2001, n. 319, art. 1 lettera C);
- di **STABILIRE** che la decorrenza del succitato trattamento economico è definita dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- di **INVIARE** la presente deliberazione all'A.G.C. Gabinetto del Presidente, alla A.G.C. Piano Sanitario Regionale, all'A.G.C. Assistenza Sanitaria per quanto di rispettiva competenza, alle Aziende Sanitarie della Regione Campania, ed al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino